

DELIBERAZIONE 4 APRILE 2023

140/2023/R/GAS

**CERTIFICAZIONE FINALE DI SNAM RETE GAS S.P.A. E DI INFRASTRUTTURE
TRASPORTO GAS S.P.A., IN QUALITÀ DI GESTORI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE
IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1245^a riunione del 4 aprile 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Regolamento CE 713/2009);
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005 (di seguito: Regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, (di seguito: d.l. 1/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 (di seguito: DPCM 25 maggio 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2019 (di seguito: DPCM 15 novembre 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 404/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 515/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2015, 20/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 318/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 305/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 381/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 589/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 570/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 338/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 338/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2022, 501/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 501/2022/R/gas);
- la determina 5 agosto 2016, 20/2016 del Direttore dell’allora Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità;
- la nota di accompagnamento della Commissione (di seguito: Commissione) alla direttiva 2009/73/CE: *“Interpretative note on directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.”* del 22 gennaio 2010;
- il documento di lavoro della Commissione SEC (2011) 1095 final *“Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union”* (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095);
- il documento di lavoro della Commissione SWD (2013) 177 Final *“Ownership unbundling – The Commission’s practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors”* del 8 maggio 2013 (di seguito: documento di lavoro SWD (2013) 177);
- il parere della Commissione, del 6 giugno 2022 C (2022) 3750 final, (di seguito: parere della Commissione del 6 giugno 2022);
- il parere della Commissione, del 13 settembre 2022 C (2022) 6623 final, (di seguito: parere della Commissione del 13 settembre 2022);
- la comunicazione dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 1 febbraio 2023 (prot. Autorità 6918);
- il parere della Commissione, del 3 febbraio 2023 C(2023) 914 final, (di seguito: parere della Commissione del 3 febbraio 2023);
- la comunicazione dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. dell’8 febbraio 2023 (prot. Autorità 8651, di seguito: comunicazione dell’8 febbraio 2023);
- le comunicazioni di Snam Rete Gas S.p.A. (prot. Autorità 9435) e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (prot. Autorità 9438) all’Autorità del 10 febbraio 2023 (di seguito: comunicazioni del 10 febbraio 2023);
- le comunicazioni dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 15 marzo 2023 (prot. Autorità 17572 e 17573, di seguito: comunicazioni del 15 marzo 2023);

- le comunicazioni di Snam S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. all’Autorità del 20 marzo 2023 (prot. Autorità 18929, 18931 e 18948 di seguito: comunicazioni del 20 marzo 2023).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della produzione e della fornitura;
- il sistema di separazione previsto dalla nuova direttiva ha stabilito che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, tale assetto non possa essere modificato;
- in base all’articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto (già a decorrere dal 3 marzo 2012);
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di:
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, di esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto;
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e di esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e di esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o l’attività di fornitura;
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che svolge l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, stabilisce che i diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, il potere di esercitare diritti di voto; il

potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure la detenzione di una quota di maggioranza;

- l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" include quella di "impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- l'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE dispone che, ai fini dell'applicazione del predetto articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone;
- l'articolo 9, paragrafo 10, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore del sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, par. 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 9, paragrafo 12, della direttiva 2009/73/CE vieta alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di assumere, direttamente o indirettamente, il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1;
- l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 3, della citata direttiva, prevede che i gestori di un sistema di trasporto notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della medesima direttiva;
- l'articolo 10, paragrafo 4, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore;
 - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su richiesta motivata della Commissione;

- l'articolo 10, paragrafo 5, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al successivo alinea;
- l'articolo 10, paragrafo 6, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento CE 715/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere;
- la procedura di certificazione è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria per ciascun modello di separazione prescelto dallo Stato membro e, pertanto, essa implica accertamenti diversi a seconda del modello di separazione applicabile.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto;
- l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 164/00, come integrato dall'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 93/11, definisce il gestore del sistema di trasporto come qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed eventualmente delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- l'articolo 9, comma 3, del D.lgs. 93/11, ha previsto che, successivamente alla prima certificazione e ove necessario, l'Autorità avvii le procedure di certificazione:
 - nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
 - di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei

- gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
- su motivata richiesta della Commissione;
 - l'articolo 9, comma 4, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità concluda la procedura di certificazione di un gestore di sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore o dalla data della richiesta della Commissione; decorso tale termine, la certificazione si intende accordata;
 - l'articolo 9, comma 5, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità notifichi, senza indugio, alla Commissione la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica;
 - l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 93/11, prevede che entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
 - l'articolo 9, comma 8, del D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino all'Autorità tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - l'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 93/11 prevede che le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto;
 - la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
 - la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;
 - la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente

- un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del D.lgs. 164/00, acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore, possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale;
 - l'articolo 19, comma 2, del D.lgs. 93/11 prevede che i diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendano, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza;
 - l'articolo 19, comma 3, del D.lgs. 93/11 prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica;
 - l'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte di qualsiasi impresa di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei Regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE;
 - l'articolo 15, comma 1, del d.l. 1/12, al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolta in concorrenza, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità, siano disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità, cui si conforma il gruppo Snam S.p.A. (di seguito: Snam), per adottare il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del D.lgs. 93/11;
 - il DPCM del 25 maggio 2012 ha dato attuazione all'articolo 15 del d.l. 1/12, disciplinando i criteri, le condizioni e la modalità cui si deve conformare, entro il 24 settembre 2013, il gruppo Snam al fine di adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all'articolo 19 del D.lgs. 93/11;
 - il DPCM del 15 novembre 2019 ha modificato l'articolo 2 del DPCM del 25 maggio 2012, delimitando l'incompatibilità tra le cariche negli organi amministrativi, negli organi di controllo e nei ruoli dirigenziali in Eni S.p.A. e nelle sue controllate con le stesse cariche di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam e Terna S.p.A. nonché delle società da queste controllate che operino nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l’Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto del gas previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.2, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l’Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell’influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - b) su motivata richiesta della Commissione;
 - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 5.6, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l’Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.7, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione, ai fini del parere di cui all’articolo 3 del Regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l’Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell’Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell’Autorità;
- il comma 20.2, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, stabilisce che i proprietari dei sistemi di trasporto, i gestori di un sistema di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e l’impresa maggiore di trasporto che adottano il modello di separazione proprietaria si conformino alle disposizioni di cui all’articolo 19, del D.lgs. 93/11 e che la procedura di certificazione avvenga sulla base della verifica del rispetto degli obblighi in relazione a:
 - la capacità di svolgere i compiti cui il gestore è tenuto ad adempiere;
 - la proprietà della rete di trasporto;
 - l’indipendenza e la neutralità degli azionisti e dei componenti dell’organo di sorveglianza e degli organi amministrativi;
 - la capacità e autonomia decisionale in relazione alla predisposizione dei piani decennali di sviluppo della rete;

- la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili trattate, ovvero della messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni non riservate;
- i vincoli di riservatezza, ivi comprese le clausole contrattuali, previsti per il personale e per i collaboratori;
- il comma 20.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ai fini della prima certificazione e delle procedure di ricertificazione successive la data del 3 marzo 2013, i soggetti di cui al 20.2 applichino le disposizioni di cui all'articolo 9 paragrafo 1 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore di trasporto adatti il proprio oggetto sociale, lo Statuto e le procure conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73/CE, dal D.lgs. 93/11 e dalla medesima deliberazione;
- il comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con la determina 20/16, il Direttore dell'allora Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità (ora Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*) ha previsto nuove modalità operative per le comunicazioni connesse alle procedure di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11 che assicurino adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle medesime informazioni e l'utilizzo di un apposito sistema telematico di raccolta disponibile sul sito internet dell'Autorità;
- con il documento di lavoro SEC (2011) 1095, la Commissione ha pubblicato un questionario tramite il quale l'Autorità è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore del sistema di trasporto; il questionario deve essere trasmesso alla Commissione unitamente alla decisione di certificazione preliminare.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 570/2020/R/gas, l'Autorità ha avviato ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG) e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (di seguito: ITG), in qualità di gestori del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'istanza di ricertificazione, secondo il modello di separazione proprietaria, è stata presentata dalle società in considerazione del fatto che, all'interno del gruppo

societario Snam sono state intraprese, tramite società separate rispetto ai gestori di rete, una serie di iniziative di investimento che prevedono l'acquisizione, lo sviluppo e la conversione di infrastrutture di produzione di biogas e biometano, nonché ulteriori iniziative nello sviluppo del settore dell'idrogeno, anche attraverso lo studio di nuove tecnologie per la produzione, il trasporto e gli utilizzi dell'idrogeno quali il *power to gas*, e dell'efficienza energetica, attraverso l'offerta di riqualificazione energetica di impianti ed edifici;

- a seguito di un articolato procedimento istruttorio che ha comportato in più occasioni l'integrazione della documentazione relativa all'istanza di ricertificazione, con la deliberazione 501/2022/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione preliminare di certificazione per SRG e ITG in qualità di gestori del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19 del D.lgs. 93/11;
- con la predetta decisione di certificazione, l'Autorità ha *in primis* perimetrato le attività intraprese dal gruppo Snam che assumono rilievo, ai fini del procedimento di ricertificazione: in tal senso, l'Autorità ha ritenuto di dare rilevanza alla produzione e alla vendita di biometano, in quanto gas immesso nella rete di trasporto dei due gestori, in linea con le previsioni dell'articolo 1 paragrafo 2 della direttiva 2009/73/CE, che precisa che le disposizioni ivi dettate si applicano ai gas nella misura in cui *“possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza”*; seppur considerate nell'istruttoria, le altre attività intraprese per la transizione energetica, non hanno assunto rilievo ai fini della decisione di ricertificazione preliminare in quanto alcune sono ancora in fase di sviluppo e altre raggiungono una produzione di quantità di energia elettrica non significativa, ceduta a prezzi amministrati o comunque non prevedono immissione di gas nella rete dei gestori;
- in relazione alla produzione e vendita di biometano, in particolare, l'Autorità ha dapprima rilevato come tali attività svolte da parte del gruppo Snam non siano formalmente compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE previste per il modello di separazione proprietaria; inoltre, l'Autorità ha evidenziato come tale fattispecie non rientri in nessuna delle casistiche già prese in esame dalla Commissione europea nel documento di lavoro SWD(2013) 177, ritenute compatibili con il suddetto modello nonostante un loro disallineamento formale;
- tuttavia, in esito ad una valutazione specifica, condotta in coerenza con l'approccio seguito dalla Commissione europea nell'esame delle suddette casistiche (formalmente disallineate, ma sostanzialmente compatibili), l'Autorità ha preso in considerazione la modesta entità di biometano prodotta ed immessa in rete, le misure e gli impegni proposti da Snam, che concorrono a prevenire potenziali discriminazioni da parte dei due gestori, nonché i poteri di vigilanza attribuiti alla medesima Autorità e l'attività di monitoraggio in continuo svolta da parte del Responsabile della Conformità sull'efficacia di tali misure; alla luce di tali elementi, l'Autorità, con la citata deliberazione 501/2022/R/gas, ha adottato la

- decisione di certificazione preliminare per SRG e ITG sulla base del fatto che non sussistono incentivi idonei, per l'azionista dei gestori di rete, a influenzare l'attività di questi ultimi per favorire i propri interessi nella produzione e nella fornitura;
- ai fini della predetta decisione, l'Autorità ha tenuto anche conto delle disposizioni della deliberazione ARG/com 153/11 che pongono a carico dei gestori un procedimento di ricertificazione a cadenza triennale volto a verificare la permanenza delle condizioni prese a riferimento nella precedente decisione di certificazione; peraltro, tale orizzonte temporale è risultato adeguato sia per garantire una rivalutazione, nel medio termine, dello stato del settore del biometano in Italia e dell'entità della produzione di biometano da parte del gruppo Snam, sia per consentire a Snam il rispetto dell'impegno proposto circa la rivalutazione delle partecipazioni nelle società operative nel biometano;
 - la decisione di certificazione preliminare è stata notificata, dall'Autorità, alla Commissione, in data 30 novembre 2022, congiuntamente al questionario di cui al documento di lavoro della Commissione, SEC (2011) 1095, e altra documentazione nella quale sono state riportate tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione dei gestori del sistema di trasporto;
 - in data 6 febbraio 2023, la Commissione ha notificato all'Autorità, il parere del 3 febbraio 2023, di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009 sulla certificazione preliminare di SRG e ITG.

CONSIDERATO CHE:

- nel summenzionato parere, la Commissione ha *in primis* precisato che ai fini della procedura di certificazione in analisi devono essere considerati rilevanti tutti gli interessi del gruppo Snam nelle imprese che producono biometano, idrogeno o energia elettrica. Ciò in quanto l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE chiarisce che non solo la produzione o la fornitura di gas sono rilevanti per la valutazione della conformità alle norme sulla separazione, ma anche la produzione o la fornitura di energia elettrica. Inoltre, la Commissione ha specificato che la produzione di idrogeno debba ritenersi soggetta alle norme della direttiva 2009/73/CE, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 2, che precisa che la direttiva si applica anche ad "*altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza*";
- la Commissione ha poi evidenziato che l'introduzione delle misure comportamentali e di salvaguardia, volte a prevenire influenza o flussi di informazioni tra le diverse controllate di Snam, non possa sostituire la separazione strutturale prevista dalle norme sulla separazione proprietaria tra attività di produzione o fornitura e proprietà o gestione dell'infrastruttura di rete e che, al fine di rispettare l'intenzione del legislatore, le eccezioni all'applicazione rigorosa delle norme sulla separazione proprietaria dovrebbero essere limitate a casi simili a quelli descritti nel documento di lavoro SWD(2013) 177;

- per la Commissione è, quindi, fondamentale creare incentivi per gli investimenti necessari e garantire l'accesso a nuovi operatori di mercato mediante un rigoroso regime di separazione proprietaria, anche alla luce dell'obiettivo del piano *REPowerEU* inteso a incrementare la produzione di biometano sostenibile fino a 35 miliardi di Smc entro il 2030, così da realizzare in modo economicamente efficiente l'ambizione dell'UE di ridurre le importazioni di gas naturale dalla Russia;
- la Commissione ha concluso, quindi, precisando che il rinnovo della certificazione di SRG e ITG sarebbe possibile solo a condizione che Snam, o qualsiasi altra impresa che controlla direttamente o indirettamente SRG o ITG, rinunci a qualsiasi diritto pertinente nelle imprese che esercitano la funzione di produzione o la funzione di fornitura, in analogia con i pareri del 6 giugno 2022 e del 13 settembre 2022 formulati dalla stessa Commissione e relativi alla certificazione di Enagás Transporte S.A.U. in qualità di gestore di trasporto del gas in Spagna. Nei predetti pareri viene, peraltro, evidenziato come il rinnovo della certificazione del gestore di trasporto del gas possa ritenersi conforme alla normativa di riferimento qualora la sua partecipazione indiretta in tali imprese sia di fatto ridotta a interessi passivi con diritti puramente finanziari;
- ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 715/2009, l'Autorità deve tenere nella massima considerazione le osservazioni contenute nel parere della Commissione al momento di adottare la decisione finale di certificazione di un gestore.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della trasmissione da parte della Commissione del parere del 3 febbraio 2023, il 7 febbraio 2023 si è tenuta una audizione fra gli Uffici dell'Autorità e SRG e ITG, durante la quale le società hanno svolto alcune considerazioni preliminari in merito a:
 - a) il panorama complessivo aggiornato delle iniziative intraprese dal gruppo Snam nel settore della transizione energetica, con particolare riferimento ai volumi di energia prodotti, quelli effettivamente immessi in rete e quelli oggetto di incentivazione nonché quelli utilizzati per l'autoconsumo;
 - b) la strategia perseguita dal gruppo Snam in relazione alle citate iniziative e al relativo posizionamento, anche in termini di volumi di energia prodotta, attuale e atteso sul mercato di riferimento;
 - c) più in generale possibili soluzioni industriali che possano assicurare una separazione di tipo strutturale fra l'attività svolta dal gestore e le attività di vendita e produzione nei settori dell'energia;
- con la comunicazione dell'8 febbraio 2023, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alle società di fornire integrazioni puntuali in merito ai punti di cui sopra;
- con le comunicazioni del 10 febbraio, SRG e ITG hanno fornito le informazioni richieste, precisando in particolare che:
 - per quanto riguarda il punto *sub a)*, come già rappresentato nelle istanze di ricertificazione, il gruppo Snam ha realizzato e programmato iniziative legate

alla transizione energetica nei settori del biometano, dell'idrogeno e dell'efficienza energetica. Le iniziative nel settore della mobilità sostenibile afferiscono ad attività di natura infrastrutturale che non prevedono attività di produzione e vendita di energia:

- in termini complessivi, la capacità produttiva di gas ed energia elettrica derivante dalle iniziative intraprese nel settore del biometano e dell'efficienza energetica in essere alla data del 31 dicembre 2022 risulta pari a circa [omissis]; Snam prevede che al termine del Piano industriale 2022-2026 la capacità produttiva di gas ed energia elettrica raggiungerà circa [omissis];
- nel dettaglio, per quanto riguarda il biometano, il Piano industriale 2022-2026 prevede il raggiungimento a fine periodo di un portafoglio complessivo pari a [omissis] impianti - di cui [omissis] impianti derivanti dalla riconversione da biogas a biometano - per una capacità complessiva di circa [omissis]. Tale capacità corrisponde ad una produzione a regime di circa [omissis] pari a circa lo [omissis]% del mercato gas italiano e sensibilmente inferiori ai volumi necessari per la copertura degli autoconsumi della sola SRG, pari a circa [omissis];
- rispetto ai corrispondenti mercati di riferimento, i quantitativi di energia prodotta ed immessa in rete nel corso del 2022 sono risultati molto limitati e trascurabili: in particolare, dagli impianti biogas/biometano in portafoglio sono stati prodotti e immessi in rete circa [omissis] di energia elettrica (prodotta prevalentemente da impianti biogas) e circa [omissis] di biometano;
- per quanto riguarda le iniziative nel settore dell'efficienza energetica nel 2022, dei circa [omissis] di energia elettrica prodotta, la larghissima parte è stata autoconsumata e meno del [omissis]% è stato immesso in rete in quanto eccedente il fabbisogno dei clienti finali *in loco*;
- per quanto riguarda il settore dell'idrogeno Snam non dispone di impianti per la produzione; gli investimenti previsti nel Piano industriale 2022-2026 si riferiscono allo sviluppo della mobilità (prevalentemente ferroviaria), di *hydrogen valleys* e di produzioni industriali e prevedono una capacità pari a circa [omissis] alla fine del periodo. Tali iniziative prevedono la presenza di altri partner e la detenzione di una partecipazione non maggioritaria;
- per quanto riguarda il punto *sub b)* le società hanno evidenziato come la presenza del gruppo Snam nei settori citati – e in particolare nel settore del biometano - non sia in nessun caso finalizzata a diversificare il proprio portafoglio in attività di produzione e vendita di energia ovvero ad operare in un mercato con potenziale pregiudizio sulle dinamiche competitive e sull'efficiente sviluppo del settore;
- infine, per quanto riguarda le informazioni di cui al punto *sub c)*, Snam si è impegnata a rivalutare tempestivamente le misure adottate e le partecipazioni nelle società operative del biometano e ad intraprendere, una volta completato il Piano industriale 2022-2026 e comunque non oltre cinque anni, ovvero entro la fine del 2027, le azioni di separazione più opportune singolarmente o anche

in combinazione fra loro, tenuto conto delle condizioni di mercato, proponendo i seguenti tre modelli:

- 1) il mantenimento nelle società operative del biometano di una partecipazione puramente passiva, detenendo esclusivamente diritti finanziari e/o una quota di minoranza;
 - 2) l'utilizzo dei *green-gases* prodotti dagli impianti di biometano rientranti nella titolarità di Snam ai fini della copertura degli autoconsumi nella prospettiva di decarbonizzazione delle infrastrutture gas gestite da Snam;
 - 3) il mantenimento di impianti di produzione di biometano di "sistema" regolati - quali i c.d. impianti minimi nel settore dei rifiuti – che verrebbero gestiti con condizioni di accesso ed erogazione del servizio nonché tariffe definite dall'Autorità. In tal senso Snam si limiterebbe a gestire gli impianti per l'erogazione di un servizio infrastrutturale (in modo, per certi versi simile, a quanto avviene per i Terminali di GNL o per gli impianti di stoccaggio), ricevendo dagli utenti degli impianti gli scarti agricoli e/o i rifiuti organici necessari al suo funzionamento e riconsegnando loro i quantitativi di biometano prodotto a fronte del pagamento di una tariffa definita dall'Autorità;
- con le comunicazioni del 15 marzo 2023, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle società le risultanze istruttorie finali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01;
 - con le comunicazioni del 20 marzo 2023, le società hanno espresso alcune considerazioni in merito al contenuto delle risultanze istruttorie, in particolare in relazione alla tempistica necessaria all'implementazione della misura di cui al punto 2) sopra.

CONSIDERATO CHE:

- la maggior parte delle attività complessivamente svolte dal gruppo Snam nel settore della transizione energetica, come già reso noto alla Commissione in sede di certificazione preliminare, comporta la produzione di una modesta quantità di energia elettrica destinata o all'autoconsumo o alla cessione a prezzi amministrati; questo riguarda anche gli impianti di biogas, attualmente gestiti da Snam la cui produzione è utilizzata per la produzione di energia elettrica incentivata; tali fattispecie, debitamente considerate nell'ambito dell'istruttoria, si configurano come attività *cross-sector* che, seppur formalmente rientranti nelle previsioni dell'articolo 9 paragrafo 3 della direttiva 2009/73/CE, rimangono comunque compatibili con il modello di separazione proprietaria sulla base delle interpretazioni fornite dalla Commissione europea nel documento di lavoro SWD(2013) 177) nonché in precedenti pareri;
- relativamente alle iniziative nel settore dell'idrogeno, al momento, come chiarito da Snam nelle comunicazioni del 10 febbraio 2023, non vi è alcuna produzione e pertanto, allo stato attuale, il rilievo della Commissione su questo punto, che richiama l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, non

può avere immediate ripercussioni sul procedimento in questione; rimane, quindi, rilevante ai fini della procedura di ricertificazione la sola produzione di biometano che, seppur di entità molto modesta, viene comunque immesso in rete;

- nei pareri del 6 giugno 2022 e del 13 settembre 2022 formulati sul caso Enagás S.A., la Commissione ha rilevato, considerati gli interessi del gruppo in numerosi progetti di produzione di idrogeno e biometano (oltre a quelli considerati nei due pareri), la necessità di assicurare una soluzione universale e strutturale per rendere compatibile le attività del gruppo Enagás S.A. nella produzione e fornitura, con la normativa *unbundling*; al di là delle differenze, non irrilevanti, che comunque sussistono tra tale caso e quello oggetto del presente procedimento (differenze che attengono alle specifiche modalità proposte dall'impresa e dall'autorità di regolamentazione al fine di assicurare l'assenza di comportamenti discriminatori), il principio affermato dalla Commissione in tali pareri, e ribadito in quello del 3 febbraio 2023, che qui rileva, è la necessità di *“fornire una soluzione strutturale al problema posto dal fatto che i proprietari di infrastruttura dell'energia elettrica o del gas possano usare la proprietà dell'infrastruttura (che costituisce un monopolio naturale o un'infrastruttura essenziale) per favorire la propria attività di produzione o fornitura di energia elettrica”*;
- in tale prospettiva, prosegue la Commissione, *“[l]e eccezioni all'applicazione delle norme rigorose dell'UE in materia di separazione proprietaria dovrebbero pertanto essere limitate ai casi in cui sarebbe sproporzionato vietare di investire in un TSO [gestore di trasporto del gas] allorché è inequivocabile che il o gli investitori non hanno l'incentivo e la capacità di influenzare da azionisti il processo decisionale al fine di favorire i loro interessi in imprese di generazione o di fornitura a scapito di altri utenti della rete”* (cfr. parere 3 febbraio 2023, pag. 6; nonché parere 6 giugno 2022, pag. 3); su questa base, la Commissione:
 - da un lato, concorda con quanto affermato dall'Autorità con la deliberazione 501/2022/R/gas, secondo cui le casistiche previste dal documento di lavoro SWD(2013) 177 non sono esaustive (in quanto codificano le esperienze maturate sino alla loro adozione) e ogni loro valutazione in merito dev'essere condotta caso per caso, prendendo in considerazione ogni elemento rilevante;
 - dall'altro lato, precisa però anche che mere misure di governance volte a prevenire influenze o flussi informativi tra le diverse controllate di Snam non costituiscono una “soluzione strutturale” a tali esigenze;
- a fronte di quanto sopra, i tre modelli, prefigurati da Snam nella sua nota del 23 febbraio 2023, di possibili azioni di separazione – vale a dire: 1) il mantenimento solo di una partecipazione finanziaria passiva nelle società di biometano; 2) l'impiego dei *green-gases* prodotti ai fini dell'autoconsumo; 3) la gestione degli impianti di produzione di biometano come un servizio infrastrutturale offerto a terzi, sulla base di condizioni di accesso ed erogazione e tariffe definite dall'Autorità – sono orientati a realizzare una tale “soluzione strutturale” alle esigenze rappresentate dalla Commissione, ancorché con gradi e misura diverse;
- in particolare, i modelli *sub* 1) e *sub* 3), sebbene richiedano, per la loro adeguata implementazione, un congruo lasso di tempo, costituiscono certamente soluzioni

strutturali idonee a risolvere in radice qualsiasi problema di compatibilità dell'iniziativa nel settore biometano con il modello di separazione proprietaria come definito dalla regolazione; infatti:

- nel primo caso, *sub 1*), come nel caso citato dalla Commissione in relazione ad Enagas S.A., ossia quello che prevede l'adozione di un modello di investimento finanziario passivo, il modello prefigurato da Snam rientra nelle casistiche già considerate dal documento di lavoro SWD(2013) 177 e suggerita anche dalla Commissione nel parere 3 febbraio 2023;
- nel secondo caso, *sub 3*), ossia quello che prevede la gestione, da parte di Snam, dell'impianto di produzione di biometano come un servizio infrastrutturale offerto a condizioni regolate dall'Autorità, non vi sarebbe più lo svolgimento all'interno del gruppo Snam di attività di vendita o produzione di gas, ma, appunto, esclusivamente la gestione di un servizio infrastrutturale; tale servizio, in particolare, consisterebbe nella messa a disposizione degli utenti degli impianti delle capacità necessarie a ospitare i rifiuti organici necessari al funzionamento dell'impianto e nella riconsegna dei quantitativi di gas in tal modo prodotto; per tale servizio, (assimilabile di fatto alla gestione degli impianti operanti nel settore dei rifiuti) Snam percepirebbe un corrispettivo comunque definito dall'Autorità (che approverebbe anche le condizioni di accesso ed erogazione del servizio medesimo);
- il modello *sub 2*), ossia quello che prevede l'utilizzo per autoconsumo, da parte dei gestori di rete, del biometano prodotto, costituisce una misura strutturale non altrettanto efficace ed incisiva, rispetto ai modelli *sub 1*) e *sub 3*), in quanto, in tale caso, il gruppo Snam continuerebbe, nei fatti, a produrre biometano e a immetterlo in rete;
- per contro, tale modello costituisce una soluzione di pronta implementazione all'interno del gruppo, la quale, unitamente alle altre misure di salvaguardia previste dalla deliberazione 501/2022/R/gas di certificazione preliminare (tra le quali rilevano le modifiche ai codici di rete dei due gestori approvate con la deliberazione 338/2022/R/gas in materia di condizioni standard per gli allacciamenti, le misure di *governance*, l'attività di monitoraggio in continuo del Responsabile della conformità, le procedure volte ad impedire lo scambio di informazioni commercialmente sensibili e la politica di reinvestimento degli utili) risulta idonea a garantire in modo oggettivo e certo, almeno per un adeguato periodo temporale, l'assenza di comportamenti discriminatori da parte dei gestori, quantomeno in relazione ai modesti quantitativi di biometano prodotti;
- il Piano industriale 2022-2026 di Snam prevede il 2026 come orizzonte temporale in cui verrà raggiunta una produzione finale di biometano pari a circa [omissis]; tale produzione corrisponde ad un quantitativo di modesta entità e comunque inferiore ai volumi necessari per la copertura degli autoconsumi della sola SRG, pari a circa [omissis]; tale lasso temporale, inoltre, appare congruo ed adeguato per consentire a Snam di adottare le soluzioni strutturali prescelte – *sub 1*) e/o *sub 3*) – compatibili con il modello di separazione proprietaria;

- Snam rivaluterà la compatibilità degli adeguamenti dell'oggetto sociale in relazione alle attività nel settore della transizione energetica, con gli obblighi previsti dalla normativa *unbundling*;
- entro il suddetto orizzonte temporale, inoltre, l'Autorità sarà chiamata comunque, in base alle disposizioni della deliberazione ARG/com 153/11, ad avviare una procedura di ricertificazione triennale, al fine di verificare il permanere delle condizioni poste a base della presente certificazione e, nel dettaglio, lo stato di implementazione delle soluzioni strutturali compatibili con il modello di separazione proprietaria che Snam dovrà adottare;
- permane in ogni caso, nel lasso di tempo considerato, la necessità da parte dell'Autorità di disporre di tempestive informazioni circa lo stato di avanzamento delle iniziative intraprese dal gruppo Snam nel settore della transizione energetica e del loro esatto perimetro, come noto al momento della presente certificazione, al fine di valutare la necessità o meno, da parte dell'Autorità, di avviare una nuova procedura di ricertificazione, anche prima della scadenza dei tre anni dettata dalla deliberazione ARG/com 153/11;
- le considerazioni sopraesposte, peraltro, si inseriscono nell'attuale contesto in cui l'avvio di un mercato per il biometano è auspicabile sia per assicurare la diversificazione degli approvvigionamenti, sia per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo e nazionale; peraltro, il ruolo di Snam anche alla fine del 2026 non sarà tale, per i quantitativi prodotti, da rappresentare una posizione in grado di costituire ostacolo allo sviluppo del mercato;
- alla luce di quanto sopra, una decisione di rifiutare la certificazione risulterebbe una decisione sproporzionata, e quindi irragionevole.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare la decisione finale di certificazione di SRG e ITG in qualità di gestori di sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, del D.lgs. 93/11, con le seguenti prescrizioni;
- fatte salve le misure già previste dalla deliberazione 501/2022/R/gas di certificazione preliminare, che devono intendersi pertanto interamente confermate, prescrivere a Snam di comunicare all'Autorità entro il 30 giugno 2023 il piano per l'implementazione, nelle more dell'adozione delle soluzioni strutturali di cui al successivo alinea, della soluzione di utilizzare il biometano prodotto e immesso in rete prioritariamente per autoconsumo da parte dei due gestori, senza vendita a terzi;
- prescrivere a Snam di implementare, entro e non oltre il 30 giugno 2027, almeno uno dei modelli *sub* 1) e *sub* 3) (ossia il mantenimento di un investimento finanziario passivo e/o il modello dell'accesso a condizioni regolate all'impianto di produzione di biometano), al fine di adeguarsi in maniera definitiva alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- a tal fine, prescrivere a Snam di comunicare all'Autorità, appena nota e comunque entro e non oltre il 1 gennaio 2027, la scelta, con il relativo piano attuativo d'una o

di ambedue le soluzioni strutturali *sub* 1) e *sub* 3) che la società intende implementare;

- prescrivere a Snam di fornire all’Autorità un costante aggiornamento, almeno annuale (entro il 30 giugno), sul panorama complessivo delle iniziative intraprese dal gruppo nel settore della transizione energetica, con particolare riferimento ai volumi di energia prodotti e di quelli effettivamente immessi in rete e, in merito all’energia elettrica prodotta, le modalità di cessione della stessa;
- prescrivere al Responsabile della conformità dei due gestori, di informare l’Autorità su base annuale, entro il 30 giugno con riferimento all’anno precedente, circa il rispetto delle misure previste dalla delibera di certificazione preliminare oltre che della misura aggiuntiva imposta dal presente provvedimento circa la destinazione per autoconsumo del biometano prodotto;
- prescrivere a Snam, SRG e ITG di dare comunque immediata comunicazione all’Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni prese a riferimento per il rilascio della presente decisione finale di certificazione;
- trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Europea, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a Snam, a SRG e a ITG

DELIBERA

1. di adottare la decisione definitiva di certificazione per Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. in qualità di gestori del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 19 del D.lgs. 93/11, con le prescrizioni di seguito precisate;
2. di confermare le misure già previste dalla deliberazione 501/2022/R/gas di certificazione preliminare, prescrivendo a Snam S.p.A. un aggiornamento circa la relativa implementazione, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento;
3. prescrivere a Snam di comunicare all’Autorità entro il 30 giugno 2023 il piano per l’implementazione, nelle more dell’adozione delle soluzioni strutturali di cui al successivo alinea, della soluzione di utilizzare il biometano prodotto e immesso in rete prioritariamente per autoconsumo da parte dei due gestori, senza vendita a terzi, al fine di verificarne la compatibilità con la regolazione vigente;
4. di prescrivere a Snam S.p.A. di implementare entro e non oltre il 30 giugno 2027, almeno una delle due soluzioni strutturali meglio precisate in motivazione, ossia l’investimento finanziario passivo e/o il modello dell’accesso a condizioni regolate agli impianti di smaltimento dei rifiuti e produzione di biometano, al fine di adeguarsi in maniera definitiva alle prescrizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
5. di prescrivere a Snam S.p.A. di comunicare all’Autorità, appena note e comunque entro e non oltre il 1 gennaio 2027, la scelta e il relativo piano attuativo, tra le misure di cui al precedente punto 4;

6. di prescrivere a Snam S.p.A. di fornire all’Autorità un aggiornamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sul panorama complessivo delle iniziative intraprese dal gruppo nel settore della transizione energetica, con particolare riferimento ai volumi di energia prodotti e di quelli effettivamente immessi in rete e, in merito all’energia elettrica prodotta, le modalità di cessione della stessa;
7. di prescrivere al Responsabile della conformità, di informare l’Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’anno precedente, circa l’attività di monitoraggio svolta sull’efficacia delle misure previste dal presente provvedimento e di segnalare all’Autorità ogni violazione degli stessi o eventuali comportamenti discriminatori da parte dei gestori;
8. di prescrivere a Snam S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., di dare comunque immediata comunicazione all’Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni prese a riferimento per il rilascio della decisione finale di certificazione;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Europea, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a Snam S.p.A., a Snam Rete Gas S.p.A. e a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.;
10. di pubblicare la presente deliberazione, congiuntamente al parere della Commissione, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

4 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini